

STATUTO
DELLA
Società Operaia
DI MUTUO SOCCORSO
DI
CAPRACOTTA

costituita il 5 settembre 1881
e riconosciuta come Ente giuridico
con deliberazione del Tribunale Civile d'Isernia
in data 12 maggio 1897

STATUTO
DELLA
Società Operaia
DI MUTUO SOCCORSO
DI
CAPRACOTTA

costituita il 5 settembre 1881
e riconosciuta come Ente giuridico
con deliberazione del Tribunale Civile d'Isernia
in data 12 maggio 1897

I.

Scopo della Società

Art. 1.

È costituita in Capracotta una **Società Operaia di Mutuo Soccorso**, la quale avrà sempre per sua nobile meta il lavoro, la virtù ed il mutuo soccorso materiale, morale ed intellettuale.

Art. 2.

Qualunque operaio potrà far parte della società, purchè goda dei diritti civili e sia di buona condotta

Art. 3.

I soci saranno effettivi ed onorari. Quelli, essenzialmente costituendo la società, partecipano a tutti i soccorsi e benefici della medesima; questi concorrono a sovvenirla per meno spirito di patriottismo e filantropia, e rinunziano a qualunque soccorso,

Art. 4.

I soci effettivi saranno tutti di Capracotta; gli onorari potranno essere di qualunque altra parte della Nazione.

Art. 5.

I soci onorari pagheranno alla società la tassa come i soci effettivi.

Art. 6.

Se un socio onorario del paese facesse domanda di voler far parte dei soci effettivi, dopo la debita deliberazione di questi, potrebbe essere appagato.

II.

Del Suffragio

Art. 7.

La società prenderà tutte le sue deliberazioni per suffragio diretto ed a maggioranza relativa di voti.

Art. 8.

Sarà elettore ed eleggibile nella società solamente il socio effettivo.

Il socio onorario non sarà nè elettore, nè eleggibile, ma potrà intervenire nelle assemblee e prendere pure la parola.

Art. 9.

Le votazioni si faranno per alzata e seduta, tranne quando trattasi di persona, o di elezioni alle cariche della società. In questo caso saranno fatte per ischede segrete.

Art. 10.

L'elezione del Presidente sarà valida quando questi avrà raccolto almeno tre quarti di voti favorevoli.

Per le altre cariche sarà eletto colui che raccoglierà maggiori voti.

III.

Delle Cariche

Art. 11.

Pel regolare andamento della società questa dovrà avere un Presidente, un Vice, Presi-

dente, sei Consiglieri, quattro Censori, un Segretario ed un Cassiere - Esattore.

Art. 12.

Tutti i soci che occupano una carica rimarranno in ufficio per il tempo di un anno, ed alla nuova votazione potranno essere rieletti.

Art. 13.

In caso di assenza del Presidente, o Vice Presidente, Segretario, o Cassiere, le loro veci saranno fatte dai Consiglieri più anziani.

Art. 14.

La società avrà un impiegato stipendiato, il quale, in qualità di inserviente, avrà cura della nettezza del luogo ove si riuniranno i soci, e presterà tutti quegli altri servigi che alla società potranno occorrere.

IV.

Comitato dei Sindaci
e pubblicazione degli atti sociali

Art. 15.

L'Assemblea, in una delle sue tornate ordinarie, ha l'obbligo di nominare tre Sindaci per la sorveglianza delle operazioni sociali, e per la revisione del bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 16.

I Sindaci possono essere scelti anche fra i non soci.

Hanno l'obbligo di esaminare i registri della società; fare i riscontri di cassa; verificare l'esatto adempimento delle disposizioni dello Statuto e sorvegliare alle operazioni del Consiglio amministrativo, intervenendo alle adunanze degli amministratori, e fare le proposte che credono opportune per l'incremento dei fondi sociali.

Debbono inoltre rivedere il bilancio e farne relazione da rimanere depositata nella sala della società durante i 15 giorni che precedono l'assemblea generale.

Art. 17.

La pubblicazione degli atti sociali sarà fatta nel foglio degli *Annunzi Legali* della Provincia di Campobasso, potendosi inoltre la società servire della *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

V.

Delle Assemblee

Art. 18.

Le assemblee, di cui faranno parte tutti i soci, saranno ordinarie e straordinarie.

Le prime verranno tenute nei giorni 24 giugno, 16 luglio, 7, 8, 9, 10 settembre di ciascun anno.

Le altre quando crederanno bene o il Presidente col Consiglio di amministrazione o di moralità, o una motivata domanda al Presidente di dieci soci.

Art. 19.

Le assemblee saranno presiedute dal Presidente. Questi, se l'assemblea sarà in numero, dichiarerà aperta la seduta, darà lettura del verbale della seduta precedente,

e ne porrà ai voti l'approvazione. Ordinerà poscia le materie da trattarsi, che saranno iscritte nell'ordine del giorno.

Chi mancherà ad un assemblea ordinaria pagherà la multa di lire due per la prima e seconda volta; se mancherà la terza volta sarà espulso dal sodalizio.

Art. 20.

Ogni socio ha facoltà di parlare all'assemblea, ma prima deve chiedere la parola al Presidente, al quale sta di concederla o no.

Un socio non potrà parlare più di tre volte sullo stesso argomento. Ha però la precedenza chi intende di rispondere ad un fatto personale o di proporre: Il richiamo ai regolamenti, le osservazioni sull'ordine del giorno e sui fondi della società.

Art. 21.

Chi parla non può essere interrotto da nessun socio, tranne dal Presidente per richiamo ai regolamenti.

Art. 22.

Il Presidente toglierà la parola a quei soci che, con inopportune ed inutili discussioni, potessero compromettere l'ordine e la dignità dell'assemblea.

Art. 23.

Se un socio persistesse a turbare la seduta, sarà invitato dal Presidente ad uscire dalla sala. In questo caso, chi presiede, potrà dichiarare sospesa, e, quando lo creda, sciolta la seduta.

Art. 24.

Nell'assemblea successiva, se i soci crederanno bene, verrà espulso dalla società quel socio che cagionò il disordine.

Art. 25.

L'assemblea è in numero quando interviene la metà più uno dei soci.

VI.

Consiglio di amministrazione.

Art. 26.

Strettissimi parenti non possono nello stesso tempo far parte del Consiglio di amministrazione o di quello di moralità.

Art. 27.

E' Ufficio del Consiglio di amministrazione, con a capo il Presidente, di proporre ciò che è utile e conveniente all'interesse materiale della società, ordinare al Segretario di rilasciare i mandati di pagamento per le spese ordinarie, straordinarie, e quelle votate nel bilancio preventivo.

Art. 28.

E' dovere del Segretario di tenere i registri d'iscrizione dei soci, facendone un elenco per ordine alfabetico da affiggersi nella sala dell'adunanza e da rinnovarsi ogni anno.

E' incaricato della custodia dei libri, carte e corrispondenze della società; farà un rapporto ragionato sull'andamento della società stessa da unirsi al resoconto di ogni gestione annuale; firmerà tutti gli atti, nonchè i mandati di pagamento che egli stenderà.

Ha l'obbligo di redigere i processi verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie e del Consiglio di amministrazione.

Nell'interesse della società scriverà eziandio tutte quelle cose che verranno ordinate dal Presidente.

Art. 29.

Il Cassiere - esattore risponderà di tutto il fondo sociale.

Riscuoterà dai soci le rate annuali, le multe e la tassa d'iscrizione, rilasciandone ricevuta, che servirà di giustificazione presso il Consiglio di amministrazione.

Pagherà i mandati regolarmente firmati dal Presidente.

Presenterà ad ogni adunanza, ed ogni volta che ne sarà richiesto, lo stato di cassa.

Art. 30.

Il Consiglio di amministrazione non potrà deliberare legalmente se non v'intervenga almeno la metà dei membri che lo compongono.

Art. 31.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione saranno prese per votazione ad alzata e seduta, ed a maggioranza relativa di voti.

Sarà segreta la votazione se si tratterà di persone, o di oggetto pel quale il Presidente o due Consiglieri chiedessero lo scrutinio segreto.

Art. 32.

Il Consiglio di Amministrazione renderà scrupoloso conto di ogni suo più singolo operato davanti alle Assemblee.

Questo rendiconto lo farà sempre il Presidente e ne porrà ai voti l'approvazione.

Art. 33.

Spetta al Consiglio di amministrazione di dare esecuzione a tutte le deliberazioni

delle assemblee, e di sovrintendere a tutti gli affari riguardanti la società.

Discute inoltre le materie o proposte da portarsi davanti alle assemblee.

VII.

Consiglio di Moralità.

Art. 34.

Il Consiglio di moralità vien formato dal Presidente e dai Censori, ed ha le sue particolari adunanze.

Art. 35.

Lo scopo del Consiglio di moralità è quello di vigilare sulla condotta dei soci, non esclusi quelli che sono in carica; sorvegliare se i sussidi che si danno siano equi e proporzionati al fondo sociale; promuovere ed inculcare l'istruzione fra i soci, e particolarmente nella loro prole.

Art. 36.

Per le adunanze e deliberazioni del Consiglio di moralità si seguiranno le me-

desime norme del Consiglio di amministrazione.

Art. 37.

E' dovere del Consiglio di vigilare sul buon costume dei Soci, e di fare accurati rapporti in iscritto al Presidente, il quale provvederà all'uopo.

Art. 38.

E' stretto dovere del Consiglio di moralità tenere sempre vivi l'amore, la fratellanza e la pace fra i soci

VIII.

Diritti e dovere dei soci.

Ammissione ed espulsione

Art. 39.

Ogni socio ammesso al sodalizio è tenuto di assoggettarsi a tutte le deliberazioni legalmente prese dalla società medesima.

Deve pagare al Cassiere - esattore la quota annua di lire cinque non più tardi del 10 di settembre di ciascun anno.

La tassa d'iscrizione, da versarsi alla cassa una volta sola all'atto dell'ammissione, rimane così stabilita :

Lire 2,00 dai 15 ai 25 anni

" 4,00 " 26 " 30 "

" 6,00 " 31 " 40 "

" 10,00 " 41 " 50 "

Il socio che pagherà il prescritto tributo avrà dal Cassiere - esattore una ricevuta, che avrà cura di conservare.

Art. 40.

Ogni socio effettivo, dopo cinque anni dalla sua ammissione, quante volte venisse colpito da malattia, per la quale sia assolutamente impedito al lavoro per più di cinque giorni, avrà diritto ad un sussidio, misurato all'entità del fondo sociale, fino a perfetta guarigione.

Tale sussidio sarà stabilito dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea generale in una delle sue tornate ordinarie.

Art. 41.

Il socio effettivo, che per dieci anni abbia fatto parte della società, divenendo

inabile al lavoro, avrà diritto ad un sussidio giornaliero, ragguagliato come all'articolo precedente.

Art. 42.

Il socio che è in arretrato di pagamento per la somma di lire cinque non avrà diritto a sussidio di sorta.

Art. 43.

Il socio ammalato, per aver diritto al sussidio, dovrà presentare una domanda corredata di un attestato medico, e di un certificato del Consiglio di moralità.

Art. 44.

Se un socio si trovasse ammalato in estraneo paese, per aver diritto al soccorso, dovrà far pervenire al Consiglio di amministrazione un attestato medico, vidimato dal Sindaco del Comune ove si trova.

Art. 45.

Le malattie provenienti da scostumatezze del socio, da alterco, nel quale lo si conosca assolutamente colpevole, o dall'abu-

so di sostanze spiritose, non avranno diritto a sussidio.

Del pari non avrà soccorso quel socio che, o si finga infermo, o prolunghi una malattia per inerzia o cattiva condotta.

Art. 46.

I soci chiamati a far parte della milizia, o generosamente partiti per una guerra nazionale, saranno esonerati dal pagamento della tassa annuale, e tornando in patria, verranno considerati come se avessero pagato durante la loro assenza.

Art. 47.

Le madri vedove, le vedove e le sorelle nubili dei soci morti, purchè si trovino in grave stato finanziario e siano incapaci a procurarsi il vitto col lavoro, ed il loro figlio, marito o fratello abbia per dieci anni appartenuto alla società, avranno diritto a qualche soccorso.

Art. 48.

Per essere iscritta fra i soci effettivi ed onorari bisogna fare domanda scritta al

Presidente, indicando in essa nome, cognome, età, paternità, arte, mestiere o professione.

Art. 49.

Per essere ammesso come socio effettivo si deve avere l'età di 16 anni compiuti, e non oltrepassare i 50.

Per gli onorari non è fissata l'età.

Art. 50.

Il socio effettivo è elettore a 18 ed eleggibile a 22 anni compiuti.

Art. 51.

Verrà espulso dalla società quel socio che, per furto, truffa o attentato al costume, venisse sottoposto a sentenza penale.

Sarà espulso del pari quel socio che, per cattiva condotta, compromettesse il decoro della società.

Art. 52.

Chi costringerà il sodalizio ad atti giudiziari s'intenderà decaduto da socio, e non potrà più appartenervi.

Art. 53.

L'espulsione di un socio dipende dal voto dell'assemblea, da quello del Consiglio di amministrazione e di moralità, o dal Presidente provvisoriamente.

L'espulso e la sua famiglia perdono il diritto al mutuo soccorso ed al rimborso delle contribuzioni versate alla Cassa sociale.

IX.

Impiego dei fondi sociali.

Art. 54.

I fondi sociali, per far sì che fruttino alla società, potranno essere impiegati a quell'uso che proporrà il Consiglio di amministrazione all'approvazione dell'assemblea generale.

Art. 55.

Un socio che appartiene alla Società da cinque anni potrà domandare al Consiglio di amministrazione un prestito ad interesse minimo del 5 % all'anno, non maggiore di lire quaranta e se non sarà

puntuale e restituire il danaro nel tempo stabilito, verrà espulso dal sodalizio e si procederà contro di lui nei modi di legge.

Art. 56.

Nella sala della società rimarrà sempre affisso l'elenco dei soci che si trovano al corrente coi conti e quello dei morosi.

X.

Morte di un socio.

Art. 57.

Nel caso di morte di un socio, la società, preceduta dalla bandiera segnata a lutto, accompagnerà la salma dell'estinto sino all'ultima dimora, ed avrà l'obbligo di provvedere alla spesa delle esequie funebri, secondo lo stato della Cassa sociale.

I soci hanno il dovere di accompagnare ai funerali la famiglia del socio defunto dalla casa alla chiesa, e viceversa.

Art. 58.

Quel socio che, senza giusta ragione, si esentasse dall'accompagnare il defunto

al Cimitero, dovrà pagare una multa di L. 10,00, che andrà a beneficio della società, ed ogni socio avrà il diritto di parlare sul feretro del decesso collega.

Non pagando il socio la multa, sarà espulso, dalla società, come pure sarà espulso, se recidivo.

XI.

Disposizioni generali.

Art. 59.

Tutti i soci che avranno prestata la propria firma nel giorno 5 settembre 1881 avranno il titolo di **Fondatori**, e i loro nomi segnati sotto il presente statuto.

Art. 60.

Il Presidente od il Cassiere - esattore, in giudizio e fuori, sono i rappresentanti legittimi della società, nè tutelano e proteggono il patrimonio e le ragioni.

Art. 61.

L'associazione non potrà mai sciogliersi spontaneamente. Ove forza maggiore

ne imponesse lo scioglimento, la società determina sin da ora che, nell'amministrazione e godimento dei propri diritti ed averi, succeda l'Asilo Infantile locale, con espressa riserva che, tolto l'impedimento alla vita civile della Società, debba l'Asilo istesso rendere integralmente tutto ciò che gli sarà pervenuto.

Tutti gli articoli del presente Statuto possono venire modificati o derogati in tutto o in parte; ma per tale oggetto fa d'uopo di una deliberazione dell'assemblea generale.

IL SEGRETARIO

Domenico Carnevale

IL PRESIDENTE

Giuseppe Conti

IL CASSIERE-ESATTORE

Giuseppe Matteo

IL V. PRESIDENTE

Antonino Ianiro

**ELENCO ALFABETICO
DEI SOCI EFFETTIVI - FONDATORI**

N. d'ord.	COGNOME E NOME
1	Carnevale Berardino
2	» Domenico
3	» Giangregorio
4	» Pasquale fu Domenico
5	» Pasquale fu Vincenzo
6	Carugno Sebastiano
7	Castello Pasquale
8	Celano Giuseppe
9	Conti Achille
10	» Bartolomeo
11	» Giuseppe di Gianlorenzo
12	Fantozzi Saturnino
13	Giuliano Filomeno
14	Ianaro Antonino
15	» Giovanni
16	» Pasquale di Remigio
17	» Remigio
18	Matteo Giuseppe
19	Mosca Alfonso
20	» Francesco
21	» Salvatore
22	Paglione Gabriele
23	» Panfilo
24	Potena Domenico
25	» Gianlorenzo
26	» Nicolino
27	Rienzo Carmine di Amico
28	» Carmine di Giuseppe
29	» Gianfilippo
30	» Michelino
31	» Vincenzo
32	Santilli Giovanni
33	Serlenga Vincenzo
34	Sozio Sebastiano

N. d'ord.	COGNOME E NOME
35	Tella Domenico
36	» Gabriele
37	» Pasquale
38	Venditti Antonino di Sebastiano
39	» Diodato
40	» Giuseppe

